

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
OBBLIGATORIA PER IL TRIENNIO 2011/2013
(aggiornato nell'adunanza del 14 febbraio 2013)

ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in recepimento del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007.

2. In via temporanea e sperimentale, per il triennio 2011/2013 l'obbligo di Formazione Permanente Continua è assolto attraverso l'acquisizione, nell'intero triennio, di complessivi n. 48 crediti formativi, di cui n. 39 crediti ordinari e n. 9 crediti obbligatori (deontologia, ordinamento e previdenza).

ART. 2

1. Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di strutture e mezzi propri, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri Enti che abbiano presentato richiesta di accreditamento di un evento (Associazioni Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o private). In tale ultimo caso spetta, comunque, al Consiglio dell'Ordine il controllo e l'eventuale collaborazione nella direzione dell'evento. In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la Formazione Professionale Continua, poichè esso viene delegato per lo svolgimento di singoli eventi nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dal Consiglio accreditante.

2. Il Consiglio, anche attraverso lo sviluppo dei Progetti di Settore, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, master, convegni. Le Associazioni Professionali e gli altri enti o istituzioni, propongono la realizzazione di analoghi eventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

3. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento di corsi organizzati da due o più studi professionali in collaborazione tra loro. Tali corsi non sono soggetti al limite di 12 crediti formativi di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Con riferimento alle pubblicazioni in materia giuridica di cui alla lettera b) dell'art. 4 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense verranno attribuiti:

- n. 2 crediti formativi per ogni pubblicazione in materia giuridica su riviste specializzate di ampia diffusione o rilevanza, anche on line, nonchè sui siti web di natura giuridica (in primis quelli dell'Ordine di Roma: sito ufficiale, Temi Romana, Foro Romano);
- n. 8 crediti formativi per ogni libro, saggio, monografia o trattato pubblicato.

Fermo restando il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo anche se sviluppato in più giornate, lo svolgimento della formazione on line (e-learning) attribuisce n. 2 crediti formativi per ogni ora di

effettiva partecipazione, in considerazione del particolare impegno richiesto, che non si limita alla sola visione, ma richiede anche la risposta a numerosi quesiti e domande.

Ai partecipanti ai Progetti di Settore sarà attribuito n. 1 credito formativo per ogni ora di reale partecipazione all'attività svolta.

5. Integra, altresì, assolvimento degli obblighi di formazione continua, la partecipazione degli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale ad eventi formativi promossi dagli stessi Enti di appartenenza o dalle loro Avvocature, purchè accreditati. Il 10% del totale dei posti disponibili per tali eventi dovrà, ad ogni modo, essere riservato ad Avvocati del libero Foro.

6. Nel caso di elaborazione di relazioni o di svolgimento di lezioni in master, corsi di formazione e aggiornamento, seminari, convegni e tavole rotonde, verranno attribuiti n. 2 crediti per ogni ora di svolgimento di attività formativa espletata.

7. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale, nonchè in materia di previdenza forense, possono essere promossi e organizzati esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine, nonchè da organismi consiliari o cui il Consiglio dell'Ordine aderisce concedendo il patrocinio:

a) solo qualora l'evento sia organizzato in collaborazione con lo stesso;

b) è consentito lo svolgimento di eventi nelle suddette materie nell'ambito dell'attività di studio e, comunque, presso gli studi legali solo se le lezioni siano tenute da almeno uno dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

8. Gli eventi organizzati dalle Associazioni e dai soggetti terzi, devono garantire pari possibilità di ammissione alla frequenza dell'evento a tutti gli iscritti. L'appartenenza o l'iscrizione all'Associazione o all'ente, non può costituire condizione di priorità all'ammissione alla frequenza dell'evento stesso.

L'80% del totale dei posti disponibili per ogni evento deve, comunque, essere riservato agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma.

9. La domanda di accreditamento proposta dagli Enti deve contenere:

- le seguenti indicazioni

a. argomento trattato;

b. durata effettiva dell'evento;

c. numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 50, ovvero non inferiore a 10 qualora l'argomento -previa richiesta e parere del Consigliere Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi- abbia carattere particolarmente specialistico; il Consiglio può stabilire deroghe al numero minimo di partecipanti, previa richiesta e parere del medesimo Consigliere Coordinatore);

d. luogo di svolgimento;

e. modalità di rilevazione delle presenze;

f. obiettivi del corso, con particolare riferimento alla formazione dell'Avvocato;

- i seguenti requisiti:

- a. idoneo livello culturale e capacità formativa dell'evento proposto;
- b. modalità di svolgimento tali da consentire, eventualmente, la vigilanza da parte del Consiglio dell'Ordine;
- c. comprovata esperienza dell'ente nella formazione forense.

Qualora gli eventi formativi abbiano fra i relatori soggetti non iscritti ad Albi professionali, alla domanda di accreditamento dovrà essere allegato un sintetico curriculum dei relatori medesimi.

10. Il Consiglio, su parere del Consigliere delegato alla formazione, verifica la sussistenza dei requisiti, rinviando la richiesta al proponente qualora essa sia difforme rispetto a quanto richiesto.

11. Il Consiglio delibera sulle proposte pervenute e redige un programma -suscettibile di variazione e/o aggiornamento- che trasmette al Consiglio Nazionale Forense.

12. Il Consiglio, per evitare qualsiasi onere economico nei confronti degli iscritti, si impegna a promuovere eventi formativi gratuiti in numero tale da permettere la formazione gratuita per tutti gli iscritti, provvedendo -ove necessario- anche alla locazione di sale, teatri e strutture idonee.

ART. 3

1. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate on line sul sito istituzionale dell'Ordine, secondo le modalità ivi specificate, ovvero presso l'ente organizzatore dell'evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell'evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo criterio cronologico e con modalità, di volta in volta, stabilite e rese note, con la possibilità di formazione di liste di attesa per accedere alla sala in caso di successiva vacanza di posti. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all'evento formativo per cui è stata effettuata la prenotazione, obbliga l'iscritto a dare disdetta entro due giorni prima dell'inizio dell'evento -salvi i casi di forza maggiore da documentare- onde consentire la partecipazione da parte di altri.

2. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal Consiglio dell'Ordine, sarà effettuato all'inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale o elettronica. Sarà onere degli enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione.

3. Al termine di ogni evento formativo, gli enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero dei crediti attribuiti.

Per gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio, l'attribuzione dei crediti avviene in modo automatico (mediante rilevazione elettronica) e, pertanto, con rilascio di attestato di frequenza reperibile on line.

4. Un'apposita Commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine, procederà al controllo delle autocertificazioni triennali di cui al

successivo punto 7 presentate dagli iscritti, con potere di svolgere attività di verifica, anche a campione, e di richiedere documentazione integrativa all'iscritto.

5. E' facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio dell'Ordine il riconoscimento di crediti pregressi alla propria iscrizione, ancorchè non espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense e/o dal Consiglio dell'Ordine.

6. Per gli eventi formativi che si svolgono in più giornate e a cui siano stati riconosciuti crediti cumulativi, in caso di partecipazione parziale, il Consiglio dell'Ordine procederà all'attribuzione di crediti in misura proporzionale all'effettiva frequenza del corso.

7. Al termine di ogni triennio, dovrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine, tramite l'apposito sistema on line predisposto sul sito istituzionale, un'autocertificazione relativa ai crediti conseguiti.

8. Il conseguimento durante il triennio di almeno n. 40 crediti formativi in una specifica materia, oggetto di insegnamento universitario (con esclusione dei macro settori: civile, amministrativo, penale, ecc. ...), supportato dalla prova documentale di avere trattato almeno n. 20 questioni relative a tale materia nel triennio, permette all'Avvocato di indicare in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività, la dicitura "esperto in", previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine, che procederà al relativo controllo e approvazione.

ART. 4

1. Sono esonerati, ex lege, dall'obbligo formativo, anche per quanto riguarda la materia deontologica, gli iscritti che versino in una delle seguenti situazioni:

- gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, L. 247/2012 per il periodo del loro mandato;
- gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione nell'Albo;
- gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno d'età;
- i componenti di organi con funzioni legislative;
- i componenti del parlamento europeo;
- i docenti universitari;
- i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Ai fini di cui sopra è equiparato allo svolgimento dell'attività professionale lo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

2. Sono esonerati, a domanda, dall'obbligo formativo, anche per quanto riguarda la materia deontologica, gli iscritti che versino in una delle seguenti situazioni:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori anche cumulativamente da entrambi i genitori;
- grave malattia o infortunio od altre particolari condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che svolgono

attività didattiche, nell'ambito di insegnamenti giuridici presso le università.

3. Sono, inoltre, esonerati, a domanda, fermi restando gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, coloro che prestano le funzioni di Magistrato Onorario e di Vice Procuratore Onorario, nonché i membri delle Commissioni Tributarie.

4. L'obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà per gli iscritti che ne facciano richiesta, poichè i coniugi o figli versano in stato d'invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.

5. A prescindere dalla data d'iscrizione nell'Albo sono, altresì, esonerati dagli obblighi formativi, ad eccezione di quelli in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato, limitatamente ai tre anni successivi dal conseguimento del titolo di Avvocato.

6. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. All'esonero parziale consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al contenuto e alle modalità.

7. Eventuali crediti in esubero maturati nel corso di un triennio non possono essere computati per il triennio precedente o successivo.

ART. 5

Il mancato rispetto dell'obbligo formativo permanente, al di fuori dei casi di esonero esplicitamente previsti, comporta l'obbligo dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto inadempiente, salva la facoltà da parte del Consiglio dell'Ordine di accettare l'eventuale piano di recupero presentato dall'iscritto inadempiente.

ART. 6

Il presente Regolamento potrà essere modificato da successive delibere del Consiglio dell'Ordine.